

## **PROPOSTA DI LEGGE recante: “Modifiche alle leggi regionali 1/2022, 32/2021 e 9/1996”.**

### **Relazione descrittiva**

La presente proposta di legge è volta ad abrogare alcune disposizioni della legge regionale 1 marzo 2022, n. 1 (Interventi di manutenzione normativa sulle leggi regionali 9/1996, 30/2015, 8/2003, 7/1996, 1/2006, 32/2021 e 6/2021), in particolare ad abrogare le lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 1.

Le modifiche, concordate con il Dipartimento Affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di scongiurare un'impugnativa governativa, mirano a superare le criticità attenzionate dagli uffici legislativi del Ministero della Difesa, della Salute, dell'Interno e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nell'ambito del principio di leale collaborazione Stato-Regioni.

In particolare, quanto alla previsione di cui al comma 1, volta ad abrogare le lettere a) e c) della l.r. 1/2022, si evidenzia quanto segue.

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 1/2022 *“Alla legge regionale 17 maggio 1996, n. 9 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio) sono apportate le seguenti modifiche:*

*a) alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 6 sono eliminate le parole: "in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici" e le seguenti parole: "alle produzioni agricole ed alle opere approntate su terreni vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c)";*

*c) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 22 sono eliminate le parole seguenti: "alle produzioni agricole".*

L'intervento di novellazione, volto ad abrogare le suddette lettere, a loro volta abrogatrici di disposizioni normative della l.r. 9/1996, non fa rivivere automaticamente le disposizioni soppresse. Occorre una previsione espressa dello stesso legislatore. Per tale motivo, al comma 1 della presente proposta di legge, dopo la previsione dell'abrogazione espressa delle lettere a) e c) della l. r. 1/2022, si prevede la reviviscenza espressa delle disposizioni precedentemente abrogate.

La proposta si compone di 3 articoli, di seguito descritti:

- l'art. 1 abroga le lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 1/2022 e contestualmente prevede la reviviscenza espressa delle disposizioni soppresse; inoltre modifica la l.r. 32/2021 e abroga il comma 1 dell'articolo 9.

- l'art. 2 prevede l'invarianza finanziaria di tale proposta di legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale;

- l'art. 3, in ultimo, dispone l'entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR Calabria, invece che nell'ordinario termine dei 15 giorni dalla medesima pubblicazione.

## Relazione finanziaria

### Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

*(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)*

Titolo della legge: “**Modifiche alle leggi regionali 1/2022, 32/2021 e 9/1996**”

Le modifiche di cui alla presente hanno carattere esclusivamente ordinamentale e non comportano nuovi oneri a carico del bilancio regionale.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo
Art. 1	L'art. 1 abroga le lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 1/2022 e contestualmente prevede la reviviscenza espressa delle disposizioni soppresse; inoltre modifica la l.r. 32/2021 e abroga il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 1/2022;			0
Art. 2	L'art. 2 prevede l'invarianza finanziaria di tale proposta di legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale.			0
Art. 3	Dispone l'entrata in vigore anticipata della legge			0

**PROPOSTA DI LEGGE recante: “Modifiche alle leggi regionali 1/2022, 32/2021 e 9/1996”.**

**Art. 1**

*(Modifiche alle leggi regionali 1/2022, 32/2021 e 9/1996)*

1. Alla legge regionale 1 marzo 2022, n. 1 (Interventi di manutenzione normativa sulle leggi regionali 9/1996, 30/2015, 8/2003, 7/1996, 1/2006, 32/2021 e 6/2021) sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) le lettere a) e c) sono soppresse;
  - b) rivivono le seguenti disposizioni della legge regionale 17 maggio 1996, n. 9 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio):
    - 1) alla fine della lettera f) del comma 2 dell'articolo 6 rivivono le seguenti disposizioni: "in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici" e le seguenti parole: "alle produzioni agricole ed alle opere approntate su terreni vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c)";
    - 2) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 22, dopo le parole “risarcimento danni” rivivono le seguenti parole: “alle produzioni agricole”;
  - c) il comma 1 dell'articolo 9 è abrogato
2. Il comma 1-bis dell'articolo 2 della legge regionale 15 dicembre 2021, n. 32 (Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale calabrese denominato “Azienda per il Governo della Sanità della Regione Calabria – Azienda Zero”), inserito dall'articolo 7 della l.r. 1/2022, è così modificato:
  - a) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

<<g) relativamente all'attuazione del Numero Unico di Emergenze europeo NUE 112, attiva e gestisce le Centrali Uniche di Risposta, nell'ambito delle competenze previste dalla normativa nazionale e negli accordi stipulati tra il Ministero dell'interno e la Regione Calabria, assicurando la transizione delle attuali competenze.>>;
  - b) nella lettera h), dopo la parola <<interregionale>> sono inserite le seguenti <<, in coerenza con le modalità applicative contenute negli accordi raggiunti con il Governo>>.

**Art. 2**

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 3**  
*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

F.to Pierluigi Caputo

F.to Salvatore Cirillo